



Università degli Studi di Messina

Prot. n. 27420

Del 5 / 5 / 2011

Tit/Cl I / 1 Partenza

Circolare n. 7 / 2011

Università degli Studi di Messina

Ai Professori ed ai Ricercatori
dell'Ateneo

Ai Presidi delle Facoltà

Al Dirigente della
Direzione Personale e AA.GG.
Al Responsabile dell'Area carriera
del personale
Ai Responsabili dei settori e uffici
dell'Area carriera del personale

Alla Direzione Bilancio e Finanze

Al Presidente ed ai Componenti
della Commissione D'Ateneo per il
rilascio, ai docenti a tempo pieno,
dell'autorizzazione allo svolgimento
di incarichi esterni retribuiti

e, p.c. Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Nuove disposizioni introdotte dall'art. 6 della legge n. 240/2010 relativamente agli incarichi esterni compatibili con il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori universitari a tempo pieno. Nuove disposizioni per i professori e ricercatori a tempo definito.

Tra i principi giuridici che caratterizzano il rapporto d'impiego dei professori e ricercatori universitari, c'è il principio, comune per tutti i rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, di esclusività.

Il principio di esclusività, che ha le proprie radici nella Carta Costituzionale, e segnatamente nel principio di imparzialità, di buon andamento, di efficienza della p.a. (art. 97 Cost.), di fedeltà alla nazione (art. 98 Cost), stabilisce che l'impiegato deve dedicare all'ufficio tutta la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale e sono, dunque, **incompatibili con il rapporto di pubblico impiego e vietati alla generalità dei pubblici dipendenti: l'assunzione ad altro impiego alle dipendenze di enti pubblici o privati; l'esercizio di attività commerciali o industriali; l'assunzione di cariche in società costituite a fini di lucro; l'esercizio di attività professionale.**

Il principio è temperato dalla possibilità di svolgere, occasionalmente, incarichi esterni retribuiti, come disciplina l'art. 53 del D.lgs n. 165/2001, che, prevede, al comma 7, la possibilità di svolgere incarichi retribuiti se "previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto".

L'Ateneo, ai sensi del comma 7 dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, ha disciplinato, con proprio regolamento, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione, prevedendo l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso, mediante la presentazione di apposita istanza al Preside della Facoltà di appartenenza, per quelle tipologie di incarichi esterni occasionali inerenti alla specifica professionalità del professore e del ricercatore universitario, attribuendo, per i restanti casi, la competenza per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni ad una apposita Commissione permanente, nominata dal Senato Accademico.

La Commissione, insediatasi nel 2007, nel corso di questi ultimi anni si è riunita regolarmente, ha esaminato numerose richieste di autorizzazioni, ha espresso parere favorevole per n. 53 autorizzazioni e responso negativo in merito a tre autorizzazioni, e inoltre ha svolto compiti istruttori, consultivi e informativi.

La legge n. 240/2010, con i commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 6, nell'ambito della riforma dello stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, introduce una disciplina che integra le disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, e, nella parte in cui definisce le attività compatibili e autorizzabili per i professori e ricercatori, modifica, per i due noti principi "lex posterior derogat priori" e "lex specialis derogat generali", le previgenti disposizioni dell'art. 53.

Di conseguenza si devono considerare superate le disposizioni del regolamento di Ateneo.

In particolare la legge n. 240/2010 prevede che:

"la posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off e di start up universitari;

i professori e i ricercatori a tempo pieno non possono svolgere attività libero-professionale, ma, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali;

i professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza;

i professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non

Amel

18

determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza".

Il recente intervento normativo, modifica, ampliandoli, gli ambiti di attività per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, nel rispetto da parte dei docenti dei propri obblighi istituzionali, e prevede la concessione dell'autorizzazione da parte del Rettore per svolgere "funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro".

Tuttavia, la legge definisce le attività consentite con formule generiche che non eliminano le incertezze interpretative che possono nascere circa gli esatti confini delle attività "liberalizzate", di quelle autorizzabili dal Rettore, e di quelle incompatibili e le incertezze moltiplicano le richieste di autorizzazione, perché, nel dubbio, la scelta più prudente è quella di chiedere l'autorizzazione, per qualsiasi attività.

Questo comportamento è incentivato anche dalla previsione, nell'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, di apposite sanzioni, sia a carico dei dipendenti pubblici che accettano incarichi sia a carico delle amministrazioni che conferiscono gli incarichi, se manca la preventiva autorizzazione.

E' necessario, quindi, chiarire che il principio di esclusività e il generale divieto di cumulo di impieghi e incarichi per i dipendenti pubblici è correlato all'impegno lavorativo e professionale e non comporta ulteriore compressione della libertà dell'individuo.

In generale non è necessario chiedere autorizzazione per una attività non retribuita, svolta al di fuori dell'orario di servizio, che non interferisce con l'adempimento dei propri impegni didattici, scientifici e gestionali, che nessuna norma di legge, regolamento o disposizione interna qualifica come incompatibile e che non entra in conflitto di interesse rispetto all'Ateneo di appartenenza.

Al fine di evitare di appesantire ulteriormente il lavoro degli uffici e di avviare inutili procedimenti amministrativi, **i professori e ricercatori di questo Ateneo, in regime di impegno a tempo pieno, sono autorizzati con la presente lettera circolare a svolgere le attività sotto riportate, fatto salvo il rispetto dei propri obblighi istituzionali**, fermo restando l'obbligo di comunicare il compenso percepito alla Direzione Personale - Area stipendi e trattamenti pensionistici, e, ai sensi del comma 11 dell'art. 53 D.Lgs n. 165/2001, per i soggetti pubblici e privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi, di dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente:

1. Attività non retribuite (se le norme di legge non le prevedono come incompatibili e se non sono in conflitto con gli interessi dell'Ateneo).
2. Attività per le quali è previsto soltanto il rimborso delle spese documentate.
3. Attività di formazione, lezioni e seminari, purché abbiano carattere occasionale. Per svolgere "funzioni didattiche e di ricerca", invece, occorre una apposita autorizzazione del Rettore. Poiché non è specificata, dalla legge n. 240/2010, la distinzione tra le "attività didattiche occasionali" e le "funzioni didattiche" sarebbe opportuno

M. M. M.

B

fare riferimento al regolamento di Ateneo che individua, per le occasionali, un limite massimo di 40 ore annue.

4. Partecipazione a convegni e seminari.
5. Attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale che si può concretizzare in collaborazione a giornali e riviste e altre attività pubblicistiche ed editoriali.
6. Utilizzazione economica di invenzioni, nel rispetto del Regolamento di Ateneo qualora derivino dall'attività di ricerca svolta nell'esercizio di compiti attinenti il proprio ruolo istituzionale.
7. Attività di valutazione e referaggio, che comprende la partecipazione ad organi di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e degli enti di ricerca e cultura in genere, la partecipazione a commissioni per esami di stato e di concorsi pubblici e a commissioni che svolgono una attività di valutazione attinente al proprio campo disciplinare.
8. Attività di collaborazione scientifica consistente in partecipazione a progetti di ricerca.
9. Incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando e di fuori ruolo e incarichi sindacali.
10. Incarichi conferiti dall'Ateneo:
 - per l'attività di sue Fondazioni o Società alle quali partecipa, ovvero per le quali la nomina ha luogo per designazione dell'Università;
 - per le supplenze nei Corsi di studio presso l'Ateneo;
 - per la docenza nei corsi post-laurea e nei corsi di perfezionamento di questa Università;
 - per gli insegnamenti a titolo retribuito interno (professori incaricati);
 - per l'attività derivante da commesse, contratti e convenzioni, attività formative alla cui progettazione e realizzazione l'Università concorra, regolarmente approvati dall'Ateneo.

Le altre attività "liberalizzate" dal comma 10 dell'art. 6 della legge n. 240/2010 necessitano di appropriata interpretazione e individuazione, effettuata caso per caso, in particolare le attività di "collaborazione scientifica e di consulenza", per la loro affinità con l'esercizio di attività libero-professionale, incompatibile con il regime di tempo pieno. Si possono svolgere liberamente le perizie giudiziarie come CTU.

Per gli incarichi esterni che i docenti possono svolgere soltanto previa autorizzazione del Rettore, il Senato Accademico, nella seduta del 30 marzo 2001, ha deliberato di attribuire, in merito alle istanze di autorizzazione previste dal comma 10 dell'art. 6 della legge n. 240/2010 (funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza) competenze e funzioni di tipo istruttorio alla Commissione designata dal Senato Accademico, nonché di predisposizione delle relative risposte a firma del Rettore.



La Commissione è quella istituita dal "Regolamento per lo svolgimento d'incarichi retribuiti da parte del personale docente universitario in regime di impegno a tempo pieno" emanato con D.R. n.1668 del 13/11/2006. **Il professore o ricercatore, interessato ad ottenere l'autorizzazione del Rettore, dovrà presentare istanza, indirizzata alla Commissione di Ateneo,** descrivendo e documentando l'attività da svolgere, accompagnandola dalla dichiarazione, assunta dal docente stesso sotto la propria personale responsabilità, della compatibilità dell'incarico medesimo con l'adempimento degli impegni derivanti dalla programmazione delle attività didattiche, scientifiche e gestionali, assunti per il periodo previsto per lo svolgimento dell'incarico. La richiesta deve contenere, inoltre, l'indicazione della denominazione del soggetto che intende conferire l'incarico, dell'oggetto dell'incarico, della durata e dell'entità dell'impegno previsto per il suo svolgimento e del compenso, ancorché presunti, e la dichiarazione del Preside della Facoltà di appartenenza che attesti la compatibilità dell'attività svolta con i propri obblighi didattici e istituzionali. Il richiedente potrà utilmente indicare gli eventuali riflessi positivi per l'Ateneo derivanti dall'incarico.

Inoltre si comunica che il Senato accademico, nella medesima seduta del 30 marzo, ha deliberato di attribuire alla Direzione Personale e Affari Generali i compiti di consulenza e corrispondenza, con la predisposizione delle relative risposte a firma del Rettore qualora le istanze presentate dai professori e ricercatori siano relative alle attività che, ai sensi della legge di riforma, i docenti "*possono svolgere liberamente*".

Infine si segnala, **con riguardo ai professori e ricercatori a tempo definito**, che il comma 12 dell'art. 6 della legge n. 240/2010 ha precisato i limiti **dell'esercizio dell'attività libero professionale** che è ammessa "**purché non determini situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza**". La norma è diretta ad evitare, ad esempio, che i professori e i ricercatori a tempo definito assumano il patrocinio a favore di soggetti in lite con l'ateneo di appartenenza.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle superiori disposizioni.

IL RETTORE
(Prof. F. Tomasello)



R.p.a.: dott.ssa Elvira Russo

